



**SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE, DI VALIDAZIONE E DI
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

Decreto ministeriale n. 115 del 9 luglio 2024

REGOLAMENTO FONDIR

Sommario

| | |
|--|----------|
| Articolo 1 - Ambito di operatività | 2 |
| Articolo 2 – Repertorio di riferimento | 2 |
| Articolo 3 – Enti titolati | 3 |
| Articolo 4 – Modalità di realizzazione dei servizi di individuazione e di validazione | 5 |
| Articolo 5 - Modalità di attestazione e conservazione degli attestati | 6 |
| Articolo 6 – Standard di durata e di costo | 7 |
| Articolo 7 – Disposizioni finali | 7 |

Articolo 1 - Ambito di operatività

1. FONDIR, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la Formazione Continua dei Dirigenti del Terziario, di seguito “Fondo”, in qualità di ente titolare delegato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 luglio 2024 recante disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’8 agosto 2024, di seguito “Decreto”, con il presente regolamento, disciplina, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 del Decreto, le condizioni di fruizione e garanzia dei servizi di individuazione, e di validazione delle competenze nell’ambito degli interventi finanziati in qualsiasi forma dal Fondo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I servizi di cui al primo periodo e relativi standard e metodologie, si applicano esclusivamente alle fasi di programmazione, progettazione, personalizzazione, organizzazione e segnatamente di attestazione finale degli interventi di titolarità del Fondo, ai sensi della richiamata normativa vigente.

2. La disciplina delle procedure per la certificazione delle competenze sarà definita in attuazione delle procedure di certificazione che saranno rese operative dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 2 del Decreto.

3. Per gli interventi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché per le certificazioni rilasciate sulla base di specifiche normative nazionali e internazionali di settore, sono fatte salve le previsioni della relativa normativa anche in relazione alle attestazioni previste in esito ai percorsi.

Articolo 2 – Repertorio di riferimento

1. I servizi di individuazione e i servizi di validazione di cui al presente regolamento sono realizzati in riferimento agli apprendimenti e alle competenze relative alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 3 del Decreto.

Articolo 3 – Enti titolati

1. Possono realizzare i servizi di individuazione e i servizi di validazione delle competenze nell'ambito degli interventi a titolarità del Fondo, unicamente i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, verificati attraverso specifica procedura definita dal Fondo.

2. Gli enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione e dei servizi di validazione devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) essere titolati in altri ambiti di titolarità per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione o certificazione delle competenze o essere accreditati per la formazione presso almeno una Regione o provincia autonoma italiana;
- b) aver adottato un modello organizzativo esimente ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- c) aver ottenuto o aver avviato il percorso per l'ottenimento di una certificazione del sistema di gestione per qualità conforme a una delle seguenti norme:
 - i. UNI EN ISO-9001 nel settore EA37;
 - ii. ISO 21001 - Sistemi di gestione per le organizzazioni di istruzione e formazione;
 - iii. ISO 29993 - Servizi di formazione che non rientrano nell'istruzione formale;
 - iv. ISO 29991 - Servizi di formazione linguistica;
 - v. ISO 29994 - Servizi di istruzione, formazione e apprendimento - requisiti per l'apprendimento a distanza, e relativi aggiornamenti.

3. Il Fondo effettua la verifica del possesso e della conformità dei requisiti di cui al comma 2 in fase di presentazione dei Piani al Fondo. Nei casi di accertamento di non conformità agli standard del Decreto, il Piano non verrà ammesso a finanziamento. Qualora l'ente, in fase di attuazione delle attività perda il possesso anche solo di uno dei requisiti di cui al comma 2, le attività in corso di realizzazione sono portate comunque a conclusione e attestate da un altro ente in possesso dei requisiti di cui al comma 2, entro i termini comunicati dal Fondo, tramite affidamento da parte dell'azienda beneficiaria. Nel caso non si verifichi l'affidamento ad altro ente per la conclusione delle attività previste e la relativa attestazione si procederà alla revoca del finanziamento.

4. Nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3, 5, 6, 7 e 9 del Decreto, sono anche individuati, quali enti titolati per la messa in trasparenza delle competenze in esito ai singoli progetti formativi, nell'ambito dei soli servizi di individuazione:

- a) le imprese aderenti al Fondo dotate di strutture formative aziendali, interne o collegate o di gruppo o di rete di imprese per gli interventi di cui sono beneficiarie.

Gli interventi possono essere realizzati dalle strutture interne di cui al precedente capoverso sia per il tramite di Academy interne sia per il tramite di strutture formative comunque in possesso dei requisiti previsti dagli specifici Avvisi del Fondo ovvero per il tramite di professionisti appositamente incaricati della realizzazione delle attività formative. In questi specifici casi, tutte le attività dovranno essere coordinate da un'apposta area aziendale (ad esempio risorse umane) o da una figura interna all'azienda specificatamente incaricata con ruolo di referente/coordinatore del Piano formativo;

- b) gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Ferme restando le indicazioni operative ai sensi del successivo articolo 4 nonché le disposizioni di legge in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, per i soggetti di cui al presente comma, non è richiesto il possesso dei requisiti di cui al comma 2.

5. Fatte salve le previsioni di cui al comma 4, qualora un soggetto attuatore o soggetto accreditato dal Fondo per la realizzazione di attività formative non sia anche ente titolato ai sensi del comma 2, può presentare Piani formativi unicamente in partenariato con enti titolati dal Fondo.

6. Il Fondo rende disponibile una sezione informativa sul proprio sito web e, agli enti titolati, strumenti formativi finalizzati all'implementazione delle competenze degli operatori in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e di sistema nazionale di certificazione delle competenze.

7. Gli enti titolati, qualora erogino servizi di certificazione in conformità alle norme tecniche UNI, in quanto applicabili, devono essere in possesso anche dell'accREDITAMENTO da parte dell'organismo nazionale italiano di accREDITAMENTO – ACCREDIA.

Articolo 4 – Modalità di realizzazione dei servizi di individuazione e di validazione

1. Per garantire l'individuazione e la validazione nell'ambito degli interventi realizzati con finanziamento del Fondo, questi ultimi devono essere progettati definendo gli obiettivi di apprendimento o i risultati attesi di attività e le relative modalità di valutazione con riferimento agli standard di qualificazione di cui all'articolo 2. Nel caso di percorsi nell'ambito dei quali è previsto unicamente il servizio di individuazione per la messa in trasparenza delle competenze, la progettazione degli interventi deve comunque prevedere la definizione degli obiettivi di apprendimento o i risultati attesi di attività con riferimento agli standard del primo periodo.

2. Le modalità di progettazione degli interventi e di svolgimento dei servizi di individuazione e di validazione delle competenze sono definite con apposito Protocollo metodologico da adottare previo parere di conformità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Fondo può apportare successivi aggiornamenti al Protocollo metodologico, purché non in contrasto con le disposizioni di cui al presente regolamento, dandone preventiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e successiva pubblicità sul sito istituzionale del Fondo.

3. Per la progettazione e realizzazione degli interventi, ivi compresi quelli che compongono l'offerta formativa a catalogo del Fondo, gli enti titolati sono tenuti a rispettare le indicazioni contenute nel Protocollo di cui al comma 2.

4. La progettazione e realizzazione dei percorsi formativi in materia di sicurezza sul lavoro previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 segue gli standard definiti dalla relativa normativa. Detta previsione si applica anche per le certificazioni rilasciate sulla base di specifiche normative nazionali e internazionali di settore.

5. Nell'ambito delle attività e delle disposizioni vigenti di gestione, controllo e rendicontazione degli interventi, a cui il presente regolamento fa diretto rinvio, il Fondo effettua verifiche e controlli di conformità dei servizi di individuazione e di validazione agli standard del Decreto da parte degli enti titolati ai sensi dell'articolo 3 e, nei casi di accertamento di non conformità o di persistenza delle difformità accertate, provvede come disciplinato dall'articolo 3, comma 3 del presente regolamento ovvero nell'ambito della disciplina sanzionatoria definita dal Fondo.

6. Gli enti titolati trasmettono al Fondo, sulla base dei modelli di rilevazione da questo definiti d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati

relativi alle attività realizzate per la redazione della relazione annuale prevista dall'articolo 6 comma 3 del Decreto e per le finalità di cui all'articolo 10 comma 1 del medesimo Decreto. La relazione annuale a cura del Fondo conterrà anche un resoconto sintetico delle attività di verifica e controllo realizzate ai sensi del comma 5 e delle eventuali misure correttive o sanzionatorie adottate.

Articolo 5 - Modalità di attestazione e conservazione degli attestati

1. Previo consenso informato ai sensi del GDPR, le attestazioni sono rilasciate ai lavoratori interessati dagli enti titolari, anche attraverso le piattaforme tecnologiche del Fondo, sulla base del format definito dal Fondo nel rispetto degli standard minimi di cui all'art. 7 e devono essere:

- coerenti con gli standard minimi di cui al paragrafo 3 delle Linee Guida SNCC adottate con decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 n. 13 recante *“Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”* e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021;
- rese in formato digitale aperto, sottoscritte con firma digitale e conservate nel sistema informativo del Fondo, in conformità e applicazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

2. Il Fondo, sulla base del consenso informato, provvede:

- a) al conferimento dei dati relativi alle attestazioni di cui al comma 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità e le specifiche tecniche da questo definite ai fini dell'implementazione del fascicolo elettronico del lavoratore e in collegamento con il sistema informativo unitario in applicazione degli articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- b) alla conservazione dei Documenti di trasparenza delle competenze in esito ai singoli progetti formativi, nell'ambito dei Piani formativi finanziati dal Fondo di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), in coerenza alle modalità di conservazione della documentazione prevista per i Piani formativi ammessi a finanziamento, per un periodo di 10 anni, ai fini delle verifiche amministrative.

Articolo 6 – Standard di durata e di costo

1. Gli standard di durata e di costo dei servizi di individuazione e di validazione di cui al presente Regolamento sono definiti, nei singoli avvisi o altri dispositivi adottati dal Fondo, in relazione alle tipologie ed alle caratteristiche degli interventi finanziati e comunque nei limiti di quanto previsto all'articolo 9 del Decreto.

Le attività di messa in trasparenza delle competenze in relazione ai singoli progetti formativi, realizzate nell'ambito dei soli servizi di individuazione dagli enti titolati di cui all'art 3 comma 4, non prevedono la finanziabilità da parte del Fondo.

Articolo 7 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore:

- a) per gli Avvisi pubblicati dal Fondo dal 31 gennaio 2026 relativi agli interventi riconducibili alla tipologia del conto collettivo;
- b) per i conti formativi aziendali, quando previsti, presentati dal 31 luglio 2026.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del Decreto, resta ferma la facoltà del Fondo, nell'attuazione degli interventi di propria titolarità, segnatamente di quelli finanziati mediante piani individuali, di avvalersi, laddove applicabile, anche previo appositi accordi, dei sistemi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze regolamentati dagli altri enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ivi comprese le singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, dandone successiva evidenza nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 4, comma 6.
